

ALLEGATO "E" del Repertorio N.13.060 e Raccolta N. 6.353

STATUTO

DADA S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Denominazione

È costituita in Firenze una Società per azioni denominata:

DADA Società per Azioni.

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale in Firenze.

I competenti organi sociali hanno la facoltà di sopprimere e istituire ovunque sedi secondarie, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività tutte le volte che lo ritengano necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la realizzazione e vendita di software per computer;
- la realizzazione di video con immagini reali e sintetiche;
- la stesura di testi e sceneggiature per prodotti video;
- la realizzazione di effetti sonori, colonne sonore e musiche originali per prodotti video;
- il montaggio digitale di video completi;
- lo studio e la realizzazione di immagini coordinate;
- la realizzazione di disegni bidimensionali, tridimensionali e fotomontaggi digitali;
- la progettazione di interfacce;
- il ritocco di immagini;
- la progettazione e realizzazione di cd rom e ipertesti;
- l'allestimento di video installazioni;
- l'allestimento di scenografie per spettacoli;
- la realizzazione e vendita di sistemi e servizi ad elevato contenuto tecnologico nei settori della comunicazione multimediale, compresi cd rom e video produzioni;
- la vendita di attrezzature, componenti elettronici, elaboratori, software, apparecchi per la registrazione, riproduzione sonoro e visiva;
- la realizzazione di stages e corsi di formazione nei quali diffondere il know how via via acquisiti dalla esperienza tecnologica e commerciale della Società.

Inoltre, la Società ha per oggetto lo sfruttamento economico e commerciale di tutte le opportunità offerte dalla rete internet ed in particolare:

- la fornitura di servizi a distanza a mezzo collegamento in rete telematica;
- la realizzazione e vendita di sistemi di connessione alla rete internet ed ad altre reti;
- la produzione e vendita di spazi pubblicitari in rete, ma anche al di fuori della rete medesima;
- la realizzazione di portali telematici per l'accesso al world wide web;

- la prestazione dei servizi di hosting e di housing;
- l'attività di internet broadcasting, intesa come fornitura di contenuti e diffusione di immagini, idee, testi, suoni, in rete;
- l'E-commerce, inteso come commercio elettronico e comunque come scambio di utilità valutabili economicamente nell'internet.

Infine, la Società ha per oggetto lo sfruttamento integrale delle opportunità commerciali aperte dalla liberalizzazione delle telecomunicazioni ed in particolare:

- la prestazione di tutti i servizi finora riservati agli operatori pubblici della telefonia fissa e mobile;
- lo svolgimento delle attività proprie di call center.

La società potrà, inoltre, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dell'articolo 2361 C.C. ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli:

- a) compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare o immobiliare che abbia una funzione strettamente strumentale rispetto all'oggetto sociale, con espressa esclusione di qualsiasi attività riservata per legge a determinati soggetti;
- b) concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi.

Articolo 4

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6

Capitale

Il capitale sociale è fissato in euro 2.835.611,73 (duemilioniottocentotrentacinquemilaseicentoundici e settantatré centesimi) diviso in numero 16.680.069 (sedicimilioneicentottantamilasessantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,17 (zero virgola diciassette) ciascuna. Gli aumenti di capitale potranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in base ad apposite deleghe attribuitegli dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2441 quarto comma c.c. può escludersi il diritto di opzione nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente purché siano rispettate le condizioni indicate da tale disposizione normativa. In data 25 ottobre 2011 l'assemblea ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2441 8° comma del codice civile, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di euro 85.000,00 (ottantacinquemila) mediante emissione, anche in più tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, di nuove azioni ordinarie di valore nominale pari ad euro 0,17 (zero virgola diciassette) a

servizio di un piano di stock option riservato dipendenti di DADA S.p.A. e/o di società da questa controllate; allo scadere del termine fissato per la sottoscrizione dell'ultima tranches (termine da comprendersi comunque entro e non oltre quello del 19 dicembre 2016) il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.-----

Il consiglio di amministrazione in data 28 ottobre 2011 in attuazione della delega ricevuta dall'assemblea straordinaria del 25 ottobre 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 85.000 (ottantacinquemila) mediante emissione di n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,17 (zero virgola diciassette) ciascuna; -----

detto aumento potrà essere sottoscritto fino alla data del 19 dicembre 2016 (inclusa); -----

per tale aumento non v'è diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 8 ^ comma, c.c., stante quanto già deliberato dall'assemblea straordinaria della società in oggetto nell'adunanza del 25 ottobre 2011; detto aumento di capitale viene deliberato a servizio del piano di stock options a favore di dipendenti di DADA S.p.A. e/o di società da questa controllate, secondo quanto previsto nella predetta assemblea del 25 ottobre 2011; tale piano verrà attuato mediante l'attribuzione a titolo gratuito ai detti beneficiari di diritti di opzione alla sottoscrizione delle predette azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,17 (zero virgola diciassette) per il citato aumento di capitale di euro 85.000 (ottantacinquemila);-----

tale aumento di capitale sarà disciplinato secondo quanto disposto nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2011, nel quale vengono individuati i tempi le condizioni e le modalità di sottoscrizione;-----

il detto aumento potrà essere sottoscritto con modalità scindibile ai sensi dell'art. 2439, 2^ comma, del codice civile e trascorsa la data finale stabilita per il detto aumento come sopra indicata, il capitale si intenderà aumentato per un importo corrispondente alle sottoscrizioni fino a tale momento raccolte.-----

Conformemente a quanto stabilito nella delibera di delega ogni importo relativo alla sottoscrizione dovrà essere versato integralmente al momento della stessa, relativamente sia al valore nominale sia al sovrapprezzo, con l'espressa precisazione che non saranno concessi finanziamenti né altre agevolazioni finanziarie e/o garanzie ai fini della sottoscrizione delle azioni per cui si sia esercitato il diritto di opzione.-----

In data 28 aprile 2014 l'assemblea ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2441 8^ comma del codice civile, per un periodo massimo di cinque anni dalla data delibera medesima, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento e zero centesimi) mediante emissione, anche in più tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, di nuove azioni ordinarie di valore nominale pari ad euro 0,17 (zero virgola diciassette) a servizio di un piano di stock option riservato a dipendenti di DADA S.p.a. e/o di società da questa controllate;-----
allo scadere del termine fissato per la sottoscrizione dell'ultima tranches (termine da comprendersi comunque entro e non oltre quello del 28 apr-

le 2019) il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 7

Azioni

Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili.

Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative e, se liberate, consentendolo la legge, possono essere al portatore.

La conversione da un tipo ad un altro è ammissibile a spese dell'azionista.

La Società può emettere azioni (di speciali categorie) e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendente dalla Società o da società controllate in conformità al dettato dell'art. 2349 c.c.

Nel caso che, per qualsiasi causa, un'azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 8

Categoria di azioni

Oltre le azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create, nel pieno rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni aventi diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite.

Articolo 9

Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua di 3 (tre) punti in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art.2344 c.c..

Articolo 10

Obbligazioni e Strumenti finanziari

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

La Società può altresì emettere, in osservanza delle prescrizioni di legge, strumenti finanziari sia che attribuiscono diritto di voto, sia che non diano tale diritto.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Assemblea

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea dei Soci è convocata oltre che nei casi previsti dalla legge anche quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero su ri-

chiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, che abbiano indicato nella domanda gli argomenti da trattare, nonché dal Collegio Sindacale con le modalità previste dall'art.24 del presente Statuto.

Articolo 12

Luogo dell'Assemblea

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, a cura dell'Organo amministrativo, nell'osservanza delle norme di legge in materia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono, di norma, a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Articolo 14

Intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinato dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il soggetto titolare del diritto di voto che ha diritto di intervenire all'Assemblea, ferme restando le disposizioni imperative in materia di delega di voto previste dal D.Lgs N°58/98, potrà farsi rappresentare ai sensi di legge, per mezzo di delega scritta ovvero conferita in via elettronica, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata indicato nell'avviso di convocazione.

Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire, nel rispetto della legge e delle disposizioni regolamentari, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. I soggetti eventualmente designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe

e in genere il diritto di intervento all'assemblea e di esercizio del voto. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 15

Presidenza dell'Assemblea

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente; in difetto, dalla persona che sarà designata a maggioranza dei voti dei soggetti aventi diritto di voto presenti.

L'assemblea nomina, anche tra i non soci un segretario e, qualora ritenga opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché determinare le modalità e l'ordine delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea può disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

Articolo 16

Verbalizzazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori e devono essere registrate nell'apposito libro sociale.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 17

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno la metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata.

L'assemblea ordinaria convocata con unica convocazione delibera con le maggioranze previste per la seconda convocazione.

Per la nomina del Collegio Sindacale si osservano inoltre le disposizioni dell'art.24 del presente Statuto.

È ammesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il voto per corrispondenza.

Articolo 18

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, quando sono rappresentate le parti di capitale aventi diritto di voto indicate rispettivamente negli articoli 2368 secondo comma e 2369 terzo comma Cod.Civ..

In terza convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno più di un quinto del capitale sociale.

Essa delibera, sia in prima sia in seconda sia in terza convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria convocata con unica convocazione delibera con le maggioranze previste per la terza convocazione.

È ammesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il voto per corrispondenza.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri nominati, anche tra non soci, dall'assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio fra i generi.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa rispettata la norma dell'art.2383, II comma C.C..

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile protempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a quello minimo previsto dalle applicabili disposizioni di legge deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un numero di candidati corrispondente alla quota minima prevista dalla legge (con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario) in guisa da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come

ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo, da intendersi come soggetti che ai sensi dell'art 93 del Decreto Legislativo 58/98 si trovino in rapporto di controllo fra di essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate, così come le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente;

2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

La Società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del d.lgs. 58/1998 almeno 21 giorni prima dell'Assemblea stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea, tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;

b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggiore numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a) o con i soci che hanno presentato o votato detta lista, saranno eletti tanti amministratori, secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista stessa, nel numero minimo riservato per legge alla lista minoranza.

Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo la composizione del Consiglio di amministrazione non rispetti:

- la disciplina inerente l'equilibrio fra i generi, il o i candidato/i privo/i di

tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, del genere meno rappresentato non eletto/i della lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti;

- la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 pari al numero minimo richiesto per legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i della lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti.

Qualora infine dette procedure non assicurino il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvede all'elezione con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti e/o del genere meno rappresentato e da integrare.

Le procedure sopra dettate dovranno comunque consentire il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio fra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte il più alto numero di voti si procederà al ballottaggio tra esse.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, fermo il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio fra i generi e la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista non si raggiunga il numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da rispettare la disciplina inerente l'equilibrio fra i generi e assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,

il Consiglio provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o del genere da integrare, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente, nonché il rispetto della normativa inerente l'equilibrio fra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Articolo 20

Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

A - Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in casi di assenza o impedimento.

Il Presidente coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

B - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove purché in Italia, dal Presidente o su sua propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta della maggioranza degli Amministratori in carica oppure, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso, dal Collegio sindacale o da ciascun Sindaco anche individualmente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata o via fax o a mezzo telegramma o posta elettronica o consegna a mano almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a 2 (due) giorni.

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, eccettuati i casi di necessità e di urgenza, dovrà essere fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'Organo Amministrativo di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.

Il Consiglio può, tuttavia, validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in man-

canza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.-----

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o tele-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e sia ad essi consentito ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale, anche per informare il Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché per riferire sulle eventuali operazioni con potenziali conflitti di interessi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.-----

La periodicità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve consentire di garantire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato esecutivo, se costituito, ai Consiglieri Delegati, dell'attività affidata ai Direttori Generali e ai singoli Procuratori Speciali.-----

C - Deliberazioni-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.---

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.-----

D - Verbalizzazioni-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.-----

E - Delega dei poteri-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo e/o ad uno o più Amministratori determinandone i limiti della delega. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della relativa istituzione.-----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente sono cumulabili con quelle di Amministratore Delegato. Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione non oltre la prima successiva riunione di quest'ultimo sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale per la Società da essi compiute.-----

In particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi o su quelle che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.-----

Le medesime informazioni dovranno essere fornite al Collegio Sindacale. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:-----

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;-----

- la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- l'istituzione di comitati e commissioni determinandone la competenza, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, anche allo scopo di modellare la forma di governo societaria su quanto stabilito nei codici di autoregolamentazione delle Società quotate;
- l'approvazione di operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.

L'organo amministrativo potrà, inoltre, nominare direttori generali determinandone mansioni e poteri e potrà anche nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

F - Informativa all'assemblea

Il Consiglio riferisce agli azionisti in assemblea su tutta l'attività svolta sia da esso stesso sia dal Comitato Esecutivo e dagli Amministratori Delegati nell'ambito delle rispettive deleghe.

Articolo 21

Compensi

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'assemblea potrà attribuire agli stessi compensi, partecipazioni agli utili e stipulare a loro favore polizze integrative per il periodo di durata in carica.

Articolo 22

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 vengono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, fermo il disposto dagli articoli 2420 ter e 2443, le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione di capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 23

Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni e ai membri del Consiglio di Amministrazione muniti dei poteri delegati nei limiti delle deleghe.

Articolo 24

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98 è di competenza del Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio

del Collegio Sindacale, e deve ricadere su un soggetto che possiede adeguate competenze in campo amministrativo e finanziario confermate da una esperienza maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo svolta all'interno della Società e/o presso altre società per azioni. -----

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire la durata dell'incarico e può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, revocare l'incarico del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo altresì ad un nuovo conferimento dell'incarico. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **CONTROLLO DELLA SOCIETÀ** -----

----- **Articolo 25** -----

----- **Collegio Sindacale** -----

Il controllo della Società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti nominati dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi. -----

I membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia anche con riguardo al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa. -----

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge -----

Il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: -----

(i) al settore delle imprese di telecomunicazioni o operanti sulla rete internet; -----

(ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede. -----

Oltre a quanto stabilito all'art. 20 in merito alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea o il Comitato esecutivo. -----

Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale. Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserverà la seguente procedura. -----

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulle base di liste presentate dagli azionisti. -----

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un numero di candidati corrispondente alla quota minima prevista dalla legge (con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario) in guisa da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. -----

. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo ed in numero non superiore ai membri da

eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista almeno pari alla quota applicabile in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata in forza delle relative disposizioni di legge o regolamentari o del presente Statuto in quanto da esse richiamato.

Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo, da intendersi come soggetti che ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 58/98 si trovino in rapporto di controllo fra di essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate, così come le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità così come la eventuale dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in vigore almeno 21 giorni prima dell'Assemblea stessa.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente;

2. la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti

sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 membri effettivi e 1 supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente ai sensi della normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra 2 o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti, si ricorrerà al ballottaggio.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista nel rispetto dell'equilibrio dettato per i generi.

Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi, non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza della disciplina, dal primo candidato della stessa lista e della stessa sezione non eletto, appartenente al genere meno rappresentato e da integrare.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea assicurando l'equilibrio fra i generi.

In tali ultimi casi la presidenza del Collegio Sindacale spetta, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza relativa nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire ovvero, in difetto, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà, nel rispetto della disciplina dettata per l'equilibrio fra i generi, con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi nonché dei soci che siano ad essi collegati ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.-----
È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per video o tele-conferenza a condizione che siano rispettate tutte le condizioni di legge e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e sia ad essi consentito ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.-----

----- **TITOLO VI** -----

----- **BILANCIO ED UTILI** -----

----- **Articolo 26** -----

----- **Esercizio sociale - Bilancio** -----

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato che conterranno tutta la documentazione richiesta dalla legge.-----

----- **Articolo 27** -----

----- **Utili** -----

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:-----

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;-----

b) il rimanente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, verrà ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.-----

Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrive a favore della Società.-----

----- **TITOLO VII** -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI** -----

----- **Articolo 28** -----

----- **Scioglimento e liquidazione** -----

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.-----

----- **Articolo 29** -----

----- **Rinvio** -----

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente statuto, troveranno applicazione le norme del codice civile e le altre leggi vigenti

in materia.

Articolo 30

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i Liquidatori oppure tra gli Amministratori e i Sindaci e/o i Liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente Statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio ed alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la Società.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente statuto volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre rinnovi consecutivi.

F.to: Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi

F.to: Filippo Russo Notaio. Vi e' il sigillo.